

Bando per la presentazione delle domande nel territorio di “pianura e collina” esterno alle Comunità montane

Allegato 1 al decreto n. 12774 del 10.09.2019 e integrato con decreto n. 18752 del 19.12.2019

Risposte ai Quesiti più frequenti (c.d. FAQ)

Sommario

1. Quante domande può presentare un singolo soggetto?	2
2. I Comuni devono avere il fascicolo aziendale per presentare una domanda?	2
3. Come faccio a verificare che un’area sia esterna al “Piano Stralcio per Assetto Idrogeologico”?.....	2
4. Quali professionisti sono abilitati alla progettazione e firma dei progetti di finanziamento?	2
5. Negli importi indicati nel prezzario dei lavori di sicurezza sono compresi anche gli oneri per la sicurezza o quelli sono da calcolare separatamente?	2
6. Serve sempre il Piano di sicurezza e coordinamento?	3
7. Le spese massime ammissibili a contributo di cui alla tabella dell'articolo 7 sono da intendersi comprensive di IVA?	3
8. Quali sono i nuovi indirizzi pec delle strutture regionali alle quali fare riferimento per tutte le fasi del procedimento della domanda di finanziamento?	3
9. Dove trovo l’elenco dei PIF vigenti?	3
10. E’ ammessa la rendicontazione per costi standard?	3
11. Gli eventuali proventi derivati dalla vendita del legname sono consuntivati sulla base della stima progettuale o delle pesate dei camion?	4
12. Come si rapporta la spesa ammissibile con l’alienazione della legna?	4
13. Come si calcolano le spese generali?	4
14. Il bando prevede lo “schema di contatto”: esso è necessario solo se il beneficiario è una pubblica amministrazione?	4
15. Quando serve compilare l’allegato modello relativo al Regime de Minimis?	5
16. Nel caso di interventi in cedui, è possibile eseguire la contrassegnatura in aree campione?	5
17. La presenza di isole o terreni acquitrinosi può influire sulla classe di difficoltà operativa?	5
18. Chi fa la perimetrazione delle aree boscate danneggiate (Azione 2)?	5
19. Nelle azioni 2, 4 e 5 sono ammissibili gli interventi che non vengono codificati dal PIF come “indispensabili” o “utili”?	5
20. Per l’Azione 5 è possibile eseguire la rinnovazione artificiale?	6
21. Nell’azione 5 è ammessa la rinnovazione in chiarie per contrastare le esotiche?.....	6
22. Nell’azione 5 è ammissibile realizzare impianti di arboricoltura da legno negli spazi aperti?	6
23. Nell’azione 5 è ammesso l’uso di prodotti chimici?	6
24. Nell’Azione 6 sulle VASP quali lavori sono ammissibili?	6
25. Perché si parla di “eventuale periodo di impegno”, questo, come deve essere inteso?	7

26. Come è possibile ottenere l'autorizzazione per il progetto di taglio senza istanza a SITaB?..... 7

1. Quante domande può presentare un singolo soggetto?

Ogni soggetto può presentare due domande per singola azione. Quando presenta la seconda, comunica contestualmente quando è stata presentata la prima. Qualora una delle due fosse ritirata, ne può presentare una terza.

2. I Comuni devono avere il fascicolo aziendale per presentare una domanda?

Nel caso delle Azioni 1, 2, 4 e 5, che prevedono interventi su particelle catastali, la risposta è "sì", i Comuni devono avere costituito un fascicolo aziendale, rivolgendosi a un Centro di Assistenza Agricola (CAA). Nel caso delle Azioni 3 e 6, il fascicolo aziendale non è necessario.

3. Come faccio a verificare che un'area sia esterna al "Piano Stralcio per Assetto Idrogeologico"?

L'Azione 3 prevede, fra le condizioni, che si possa intervenire solo su «*superfici esterne al "Piano Stralcio per Assetto Idrogeologico" dell'Autorità di Bacino del fiume Po, come risultante dall'aggiornamento negli studi geologici comunali*». Tali superfici sono georeferenziate sul [Geoportale della Lombardia](#) nello strato denominato «**PAI Vigente**». L'area di progetto pertanto non deve essere all'interno dei poligoni (fasce fluviali, dissesti poligonali), né lungo i "dissesti lineari", visualizzatili in detto strato informativo. Per tali situazioni è generalmente possibile presentare una domanda di aiuto nell'ambito dell'Operazione 8.3.01 del PSR 2014/2020.

4. Quali professionisti sono abilitati alla progettazione e firma dei progetti di finanziamento?

Le disposizioni attuative indicano, in termini generali, che la redazione e la firma degli elaborati tecnici sono a cura di "professionista abilitato e competente per legge", in quanto le azioni ammesse a contributo sono diverse tra loro ed in base al tipo di progetto possono esserci delle limitazioni puntuali: si abbia cura di verificare, inoltre, la titolarità allo svolgimento degli incarichi successivi alla predisposizione della domanda con relativo progetto (in particolare si fa riferimento alla "direzione lavori"). Nel bando in esame la genericità sulle professioni idonee testimonia l'apertura verso professionalità diverse dalle lauree in scienze forestali e agronomi, ancorché da verificare rispetto all'azione da intraprendere: nel dubbio, si cerchi conferma dell'adeguatezza del titolo posseduto ai requisiti di cui al quadro normativo, all'Ordine o Collegio al quale si deve essere iscritti per la redazione e firma dei progetti.

5. Negli importi indicati nel prezzo dei lavori di sicurezza sono compresi anche gli oneri per la sicurezza o quelli sono da calcolare separatamente?

Gli importi sia dei prezzi unitari che di quelli delle opere compiute, sono al netto di qualsiasi onere. Con l'aggiornamento di fine 2019, per le opere compiute sono evidenziate le percentuali tra manodopera, noleggi e materiali che compongono il prezzo dell'opera. Questo permette di calcolare adeguatamente gli oneri della sicurezza visto che sono da calcolare sul solo importo di manodopera escludendo materiali e noleggi.

6. Serve sempre il Piano di sicurezza e coordinamento?

Il Piano di Sicurezza è richiesto solo nei casi in cui è previsto dalla normativa vigente.

7. Le spese massime ammissibili a contributo di cui alla tabella dell'articolo 7 sono da intendersi comprensive di IVA?

Sì, lo sono: il modulo H è predisposto perché il richiedente dichiari la posizione fiscale rispetto all'IVA inclusa nei quadri economici se il richiedente può scaricarla, seppur l'imposta non è da considerarsi nella determinazione dell'importo del finanziamento ammesso.

8. Quali sono i nuovi indirizzi pec delle strutture regionali alle quali fare riferimento per tutte le fasi del procedimento della domanda di finanziamento?

A seguito di un processo di riorganizzazione le strutture regionali territoriali (UTR) sono state denominate AFCP: di seguito le nuove caselle PEC delle strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca territoriali.

- Agricoltura@pec.regione.lombardia.it
- Agricoltura@pec.regione.lombardia.it
- Agricoltura@pec.regione.lombardia.it
- Agricoltura@pec.regione.lombardia.it
- Agricoltura@pec.regione.lombardia.it
- Agricoltura@pec.regione.lombardia.it (Si precisa che il territorio del lodigiano è ora di competenza della Struttura di Pavia)

La PEC della **U.O. Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Milano** è quella della sede centrale della Direzione, ossia Agricoltura@pec.regione.lombardia.it. Nel caso si debbano inviare comunicazioni alla Sede di Milano, al fine evitare errori di assegnazione con la **Struttura Foreste**, lo si specifichi chiaramente in indirizzo.

9. Dove trovo l'elenco dei PIF vigenti?

Sul sito di Regione Lombardia si trova l'elenco dei Piani di Indirizzo Forestale vigenti, in approvazione e in redazione. I PIF sono pubblicati sul sito dell'Ente (Parco o Comunità montana) competente. I PIF di Regione Lombardia (ex Province) sono pubblicati sul sito internet di Regione. Per entrambe le cose, [clicca qui](#).

10. E' ammessa la rendicontazione per costi standard?

Il bando non la prevede la rendicontazione per costi standard per la rendicontazione di lavori fatti dai beneficiari privati, come invece previsto in diverse Operazioni del PSR, che gestisce fondi europei. Pertanto, se il beneficiario fosse un selvicoltore (es. un'impresa boschiva che conduce il bosco ed esegue

direttamente i lavori), al fine di evitare serie difficoltà a rendicontare lavori che non siano acquisti di materiali, noli, contoterzisti, spese tecniche e simili, si suggerisce di far presentare la domanda di aiuto dal proprietario del bosco, che – se soggetto privato – potrà assegnare i lavori liberamente all'impresa boschiva di fiducia.

11. Gli eventuali proventi derivati dalla vendita del legname sono consuntivati sulla base della stima progettuale o delle pesate dei camion?

In fase di redazione del progetto sono stimati, poi sono rendicontati con le pesature effettive o le misurazioni dei tronchi d'alto fusto a terra.

12. Come si rapporta la spesa ammissibile con l'alienazione della legna?

Il bando prevede per alcune Azioni, in fase di rendicontazione, la presentazione di «fatture, o altra documentazione equivalente, relative all'alienazione del materiale legnoso derivante dall'intervento finanziato (Azioni 2, 4 e 5)». Il valore (stimato, in fase di domanda di aiuto, dimostrato, in fase di rendicontazione) della legna/legname va sottratto all'importo dei lavori (presunto, in fase di domanda di aiuto, dimostrato, in fase di rendicontazione) e dalla differenza si ricava la spesa ammissibile.

Esempio pratico di un intervento di azione 4 con:

- Importo dei lavori (comprensivo di eventuali cure colturali) pari a 120.000 €, con:
- Vendita legna pari a 20.000 €,
- Differenza (spesa ammissibile) pari dunque a 100.000 €: per un
- Contributo erogabile pari a 100.000 €.
- In fase di rendicontazione, il beneficiario presenterà fatture, con CUP ecc., per 120.000 € a dimostrazione dei lavori svolti e fatture di vendita legna per 20.000 €.
- Se la legna è stata venduta a chi ha eseguito il lavoro, il bonifico potrà essere fatto in compensazione per 100.000 €, fermo restando la presenza delle due fatture da 120.000 € e 20.000 € (non è ammessa una sola fattura che riporta un importo di lavori al netto della vendita della legna).

13. Come si calcolano le spese generali?

Le spese generali (tabella del paragrafo 7.2.1 del Bando) si devono calcolare sull'importo dei lavori e non sulle spese ammissibili. Esemplicando, nel caso illustrato al punto precedente (alienazione legna) sono l'8% e non il 10%. Esse sono da considerarsi aggiuntive rispetto all'importo delle spese ammissibili.

14. Il bando prevede lo "schema di contatto": esso è necessario solo se il beneficiario è una pubblica amministrazione?

Lo schema di contratto serve sempre quando si affidano i lavori a terzi, in primis, dunque, le amministrazioni pubbliche. Qualora l'estensione dei terreni conferiti ad un Consorzio Forestale determina che la partecipazione pubblica sia maggioritaria, esso è tenuto per legge al rispetto della normativa sui contratti pubblici in caso di affidamento di lavori a terzi, assoggettandolo nello specifico alle procedure ad evidenza pubblica previste dalle normative comunitarie e nazionali. I privati potranno inviare il contratto successivamente, dopo aver scelto il contraente. Il contratto non serve nel caso di enti di diritto pubblico che eseguano i lavori in amministrazione diretta-

15. Quando serve compilare l'allegato modello relativo al Regime de Minimis?

L'allegato sul De Minimis è rimasto per errore e pertanto non va considerato in nessuna fase della domanda di finanziamento.

16. Nel caso di interventi in cedui, è possibile eseguire la contrassegnatura in aree campione?

La contrassegnatura per aree campione non è specificatamente prevista dal r.r. 5/2007 (Norme Forestali Regionali). Tuttavia, in caso di popolamento estremamente omogeneo, può essere tollerata, purché rappresenti un campione sufficientemente grande. Sarà compito dell'AFCP, in sede di istruttoria, valutare se la contrassegnatura su aree campione sia sufficiente; in caso negativo, chiederà integrazioni.

17. La presenza di isole o terreni acquitrinosi può influire sulla classe di difficoltà operativa?

Il prezziario elaborato da ERSAF e approvato con decreto 14785/2019 considera solo la pendenza dei terreni e la distanza dalla strada per classificare la "difficoltà operativa". In pianura e in fondovalle però oggettivamente vi possono essere problemi di operatività legati alla presenza di isole fluviali, non collegate alla terraferma da ponti e difficilmente guadabili, o a terreni acquitrinosi (es. ontaneti). Si ritiene possibile in questi casi utilizzare una difficoltà operativa di una classe superiore a quella di riferimento in base a pendenza e distanza, fermo restando che in fase di istruttoria l'AFCP valuterà l'oggettività della difficoltà operativa, anche sulla base delle indicazioni contenute in progetto e alla stagione di intervento.

18. Chi fa la perimetrazione delle aree boscate danneggiate (Azione 2)?

Regione Lombardia, Ufficio Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesce (AFCP) competente, durante l'istruttoria della domanda di contributo. Ciò anche se l'intervento fosse nei parchi, in quanto i parchi non sono competenti per le perimetrazioni di danni ai sensi dell'art. 34 della l.r. 31/2008. Vedasi [decreto 10717 del 23 luglio 2018](#).

19. Nelle azioni 2, 4 e 5 sono ammissibili gli interventi che non vengono codificati dal PIF come "indispensabili" o "utili"?

L'ammissibilità è riferita agli interventi che i piani classificano importanti o urgenti.

Per l'aspetto dell'importanza, i PIF distinguono gli interventi come "indispensabili" o "utili" o "inopportuni/dannosi". Se un intervento non è riportato esplicitamente dal PIF in nessuna delle tre categorie, ci possono esserci due casi:

- a) l'intervento è citato come realizzabile in relazione o in cartografia: in questo caso, l'intervento può essere ammesso a finanziamento, ma non avendo una chiara classificazione sotto l'aspetto dell'importanza, avrà un solo punto di priorità;
- b) l'intervento non è mai citato dal PIF come realizzabile: in questo caso, l'intervento non può essere ammesso a finanziamento.

Esempio: nel PIF di Pavia, il rinfoltimento dei cedui con “latifoglie nobili” rientra nel caso a), essendo citato nel paragrafo 3.3.2.3. della relazione, mentre la conversione a fustaia dei cedui di roverella rientra nel caso b), non essendo mai citata dal PIF.

Mutatis mutandis, lo stesso dicasi per l’urgenza e per i PAF.

20. Per l’Azione 5 è possibile eseguire la rinnovazione artificiale?

Per quanto riguarda l’azione 5 al punto 6.9.1 lettera c) si elenca la rinnovazione artificiale come intervento ammissibile. Al punto 6.9.4 lettera c) si dice che non è ammessa la rinnovazione artificiale a seguito di tagli di utilizzazione, tagli successivi o diradamenti. Poiché l’eliminazione delle specie esotiche affermate può essere fatta solo mediante taglio si chiede di chiarire meglio i limiti di ammissibilità della rinnovazione artificiale.

Il riferimento ai diradamenti, in effetti, può essere ambiguo. La logica è che con l’Azione 5 si intendono finanziare interventi di lotta alle infestanti veri e propri e interventi a seguito di tagli commerciali o di maturità. Se il diradamento è stato effettuato con l’unico scopo della lotta alle infestanti, è ammesso poi intervenire con la rinnovazione artificiale.

21. Nell’azione 5 è ammessa la rinnovazione in chiarie per contrastare le esotiche?

Per quanto riguarda l’azione 5 al punto 6.9.4 lettera d) si definisce non ammissibile “l’impianto di alberi o arbusti finalizzati alla chiusura di radure o spazi aperti”. Pertanto, la messa a dimora di alberi o arbusti nelle chiarie e negli spazi aperti non è ammissibile neppure se finalizzata a contrastare l’invasione delle specie esotiche invadenti.

22. Nell’azione 5 è ammissibile realizzare impianti di arboricoltura da legno negli spazi aperti?

Per quanto riguarda l’azione 5 al punto 6.9.4 lettera e) si definisce non ammissibile «l’impianto di specie coltivate a breve e media durata». Con tale definizione si intende non solo l’impianto di cloni da produzione di biomassa (soprattutto di pioppo), ma in generale gli impianti di arboricoltura da legno comunque denominati.

23. Nell’azione 5 è ammesso l’uso di prodotti chimici?

No perché non è contemplato nel prezzo delle opere forestali ([decreto 14785 del 15.10.2019](#)).

24. Nell’Azione 6 sulle VASP quali lavori sono ammissibili?

Il Paragrafo 6.10.1 definisce quali «Interventi ammissibili» “l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade ASP, ai sensi dell’art. 71, comma 3 del r.r. 5/2007...”. Qualora, nell’ambito di lavori di manutenzione straordinaria, siano necessari anche alcuni lavori classificati come “manutenzione ordinaria” nell’art. 71 c. 2 del r.r. 5/2007, questi potranno essere eseguiti se l’importo degli stessi non sia prevalente. Esempio, in un allargamento di strada, vengono realizzati anche lavori come la sistemazione

di canalette, tombini e attraversamenti, che per il c. 2 sono «manutenzione ordinaria»: in questo caso, essi vanno intesi come parte di un lavoro complessivo ammesso, a condizione che la maggior parte della spesa sia costituita dagli importi per realizzare la manutenzione straordinaria (l'allargamento della strada, appunto).

25. Perché si parla di "eventuale periodo di impegno", questo, come deve essere inteso?

Perché non tutte le azioni lo prevedono: l'azione 2 e l'azione 5 non la prevedono, salvo in caso di rinnovazione artificiale. Per esempio: alla fine dei lavori di impianto è previsto un SAL, mentre il saldo viene effettuato al termine dell'eventuale periodo manutentivo. Quindi, se c'è rinnovazione nelle azioni 2, 4 e 6, il saldo sarà alla fine del periodo di manutenzione della rinnovazione stessa.

26. Come è possibile ottenere l'autorizzazione per il progetto di taglio senza istanza a SITaB?

L'istanza deve essere presentata in occasione dell'inizio dei lavori. Ove occorra un'autorizzazione (aree protette), il progetto deve essere trasmesso via pec all'ente gestore chiedendone l'approvazione, senza chiedere l'inizio lavori. L'ente gestore approverà (se del caso) il progetto subordinando l'inizio lavori all'inserimento dell'istanza di taglio in SITaB. Ciò permetterà di avere dati statistici a SITaB solo relativi a lavori effettivamente eseguiti